

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 31 ottobre 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 20 ottobre 2026.

Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno. (26A05686) Pag. 1

DECRETO 22 ottobre 2026.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento dell'operazione di riacquisto mediante asta competitiva di titoli di Stato del 5 ottobre 2026. (26A05687) Pag. 7

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLICLINICO UMBERTO I

ORDINANZA 12 ottobre 2026.

Costituzione, organizzazione e modalità di funzionamento della Struttura di supporto al Commissario straordinario del Governo per l'accelerazione e la realizzazione del nuovo Ospedale Policlinico Umberto I di Roma. (Ordinanza n. 1). (26A05699) Pag. 8

ORDINANZA 21 ottobre 2026.

Approvazione del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) per la realizzazione del nuovo Ospedale Policlinico Umberto I di Roma: deroghe all'art. 38, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 14-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e indizione conferenza di servizi decisoria. (Ordinanza n. 2). (26A05711) Pag. 10



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apixaban, «Apixaban Sun». (26A05647). Pag. 14

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina ed ezetimibe, «Rovezet». (26A05648). Pag. 14

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apixaban, «Apixaban Viatris Pharma». (26A05649). Pag. 15

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di eribulina, «Eribulina Glenmark». (26A05650) . . . Pag. 15

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Voriconazolo Sandoz GmbH». (26A05651). . . Pag. 16

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Salbutamolo Sandoz». (26A05652) Pag. 16

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bortezomib Mylan». (26A05659). Pag. 16

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Doxorubicina Liposomiale Pegilata Dr. Reddy's». (26A05660). Pag. 16

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di complesso protrombinico umano, «Proplex». (26A05688). Pag. 17

**Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale**

Rilascio di *exequatur* (26A05684) Pag. 17

Rilascio di *exequatur* (26A05685) Pag. 17

Ricognizione sistematica degli Uffici consolari di prima categoria attualmente esistenti. (26A05700) Pag. 17

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

Comunicato concernente il ruolo dei dirigenti (26A05689). Pag. 20

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Pubblicazione del decreto 23 luglio 2026, concernente gli incentivi per il lavoro delle persone con disabilità (inclusione lavorativa) a valere sul Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, anno 2026. (26A05665). Pag. 20

Regione Piemonte

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei versanti collinari coltivati a vigneto a cornice del borgo di San Martino Alfieri. (26A05666) Pag. 21



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 ottobre 2026.

Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno, abbia validità annuale;

Vista la legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, che, nel sostituire l'art. 3, primo comma, lettera a) della citata legge n. 762 del 1973, ha determinato l'ammontare massimo del diritto speciale applicabile sulla benzina, sul petrolio e sul gasolio, rispettivamente, nelle misure di euro 0,2330/lit per la benzina e di euro 0,1550/lit per il petrolio ed il gasolio;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2025, che ha fissato le misure del diritto speciale per l'anno 2026, sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno ai sensi della citata legge n. 762 del 1973, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che il Comune di Livigno, con deliberazione n. 126 del 6 agosto 2026, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ha fatto conoscere la propria proposta in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge n. 762 del 1973, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo, da applicare per l'anno 2027;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Sondrio, cui sono state trasferite le attività degli Uffici provinciali industria, commercio ed artigianato (U.P.I.C.A.), con prot. n. 11969 dell'8 settembre 2026 ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sull'entità dei valori medi dei prezzi dei generi assoggettati a diritto speciale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 762 del 1973 e ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, primo comma, lettera b) della medesima legge, per come indicati nella suddetta deliberazione comunale;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della citata legge n. 762 del 1973, da applicare per l'anno 2027;

Ritenuto di confermare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina, gasolio per uso autotrazione, gasolio per uso riscaldamento e petrolio, come stabilita con il citato decreto ministeriale 22 dicembre 2025;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Sondrio, con la citata nota prot. n. 11969 dell'8 settembre 2026 ha comunicato i sottoelencati valori medi dei prezzi per quanto concerne gli oli combustibili, confermando quelli indicati nella predetta deliberazione comunale n. 126 del 6 agosto 2026:

per l'olio combustibile fluido superiore a 3° E: euro 4,00 a quintale;

per l'olio combustibile fluido fino a 5° E: euro 3,80 a quintale;

per l'olio semifluido denso da 5° fino a 7° E: euro 4,80 a quintale;

per l'olio semifluido denso oltre i 7° E: euro 4,00 a quintale;

Ritenuto di confermare la misura dell'aliquota da applicare sui valori medi così come sopra determinati per il calcolo del medesimo diritto speciale da applicare con riguardo agli oli combustibili, come indicata nel citato decreto ministeriale 22 dicembre 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni, da applicare per l'anno 2027, viene stabilita in euro 0,233/lit per la benzina senza piombo, euro 0,155/lit per il gasolio per autotrazione, euro 0,055/lit per il gasolio per riscaldamento ed euro 0,050/lit per il petrolio.

Art. 2.

1. L'aliquota da applicare ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, per la determinazione del diritto speciale relativamente agli oli combustibili, viene stabilita per l'anno 2027 nella misura del 5 per cento dei valori medi dei prezzi indicati in premessa.

Art. 3.

1. I valori medi dei prezzi, le aliquote e la misura del diritto speciale di cui agli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni, da applicare per l'anno 2027 sui lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero, vengono fissati nell'importo e nella misura per ciascuno indicati nell'allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 4.

1. Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2027.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2026

Il Vice Ministro: LEO



Prezzi medi, aliquote e misure del diritto speciale previsti dagli art. 2 e 3 della Legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, da applicare nel territorio extradoganale del Comune di Livigno per l'anno 2027

GENERI SOGGETTI AL DIRITTO SPECIALE		2027	
	Prezzi medi al minuto in euro	Aliquota %	Diritto speciale
OLIO LUBRIFICANTE PER AUTOVETTURE (al kg.)			
Sintesys	15,00	4	0,600
Turbodiesel	11,00	4	0,440
Multigrado	8,00	4	0,320
Supermultigrado - Olio miscela super	10,00	4	0,400
Super Motor Oil - Olio miscela normale	8,50	4	0,340
Semisintetico : bz - ds	9,00	4	0,360
Superdiesel	9,50	4	0,380
HD - Motor Oil	10,00	4	0,400
Grasso lubrificante	9,00	4	0,360
1 TABACCHI			
1.1 CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette	3,39	20	0,678
1.2 Extra CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette	3,80	20	0,760
1.31 tabacchi comuni (snuff.)	2,35	4	0,094
1.32 tabacchi comuni (buste)	5,75	4	0,230
1.33 tabacchi comuni (scatole)	9,50	4	0,380
1.41 tabacchi fini (sigarini)	5,00	4	0,200
1.42 tabacchi fini (sigarillos)	8,00	4	0,320
1.43 tabacchi fini (sigari)	30,00	4	1,200
1.51 prodotti da fumo elettrici ed elettronici: confezione	80,00	5	4,000
1.52 tabacchi lavorati (IQOS-ITZY): pacchetto da 20 sigarette	3,80	10	0,380
LIQUORI E ACQUEVITI IN BOTTIGLIA			
2 ORIGINALE (a bottiglia)			
2.1 distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac non invecchiati	15,00	1	0,150
2.2 distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac invecchiati fino a 12 anni	24,00	2	0,480
2.3 distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac invecchiati oltre a 12 anni	35,00	3	1,050
2.4 distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac invecchiati-ultra	54,00	3	1,620
3 ARTICOLI SPORTIVI			
3.1 sci da discesa	310,00	1	3,100
3.2 sci da fondo	150,00	1	1,500
3.3 attacchi	110,00	1	1,100
3.4 scarponi	180,00	1	1,800
3.5 bastoncini	30,00	1	0,300



3.6	sacche portasci e zaini professionali	90,00	1	0,900
3.7	sacche portasci e zaini sportivi	40,00	1	0,400
3.8	sci da discesa - amatoriali	160,00	1	1,600
3.9	scarpe da ginnastica - palestra tela	60,00	1	0,600
3.10	marsupi	20,00	1	0,200
3.11	sacchi a pelo	90,00	1	0,900

PROFUMI E PRODOTTI DI BELLEZZA (a

4 confezione)

4.1	essenze a oncia - 30 gr.	238,00	2	4,760
4.2	acque da colonia e lavande / flacone da 80 a 120 gr.	54,00	1	0,540
4.3	eau de parfum /flacone da 80 a 120	75,00	1	0,750
4.4	smalti, rossetti, ciprie	18,00	1	0,180
4.5	sali da bagno, lozioni, tinture, creme dopobagno	30,00	1	0,300
4.6	creme per la pelle, tubetti o vasetti	39,00	1	0,390
4.7	prodotti alcolici, dopobarba	29,00	1	0,290
4.8	saponi fini solidi	12,00	1	0,120
4.9	saponi per barba - shampoo	17,00	1	0,170
4.10	latte e tonici	19,00	1	0,190
4.11	confezioni regalo (edt.100+altro)	54,00	1	0,540

APPARECCHI FOTOGRAFICI E PROIETTORI

5 (cadauno)

5.1	dia-proiettori	170,00	2	3,400
5.2	flash	235,00	2	4,700
5.3	macchine fotografiche da dilettanti	300,00	2	6,000
5.4	macchine fotografiche dilettanti economiche	150,00	2	3,000
5.5	macchine fotografiche professionali	700,00	2	14,000
5.6	macchine fotografiche semiprofessionali	500,00	2	10,000
5.7	obiettivi, binocoli, cannocchiali lux	350,00	2	7,000
5.8	obiettivi, binocoli, cannocchiali standard	175,00	2	3,500
5.9	oculari	400,00	2	8,000
5.10	videocamera compact lux	1.100,00	2	22,000
5.11	videocamera compact standard	550,00	2	11,000
5.12	videoregistratore standard	200,00	2	4,000
5.13	videoregistratori lux	400,00	2	8,000

6 APPARECCHI RADIO - TELEVISORI (cadauno)

6.1	autoradio con registratore / riproduttore medio	200,00	2	4,000
6.2	autoradio con registratore / riproduttore standard	100,00	2	2,000
6.3	autoradio con registratore/riproduttore lux	400,00	2	8,000
6.4	caricatori CD - cassette	120,00	2	2,400
6.5	CD portatile	80,00	2	1,600
6.6	compo Hi-Fi	230,00	2	4,600
6.7	lettori MP3	150,00	2	3,000
6.8	monitor	170,00	2	3,400
6.9	radio con MF standard	40,00	2	0,800



6.10	radio MF lux	90,00	2	1,800
6.11	radio con MF e registratore / riproduttore standard	50,00	2	1,000
6.12	radio MF con registratore/riproduttore lux	150,00	2	3,000
6.13	radio MF con registratore/riproduttore medio	100,00	2	2,000
6.14	registratori	60,00	2	1,200
6.15	registratori digitali	200,00	2	4,000
6.16	ricetrasmittenti lux	340,00	2	6,800
6.17	ricetrasmittenti standard	160,00	2	3,200
6.18	scanner	500,00	2	10,000
6.19	telefoni portatili lux	200,00	2	4,000
6.20	telefoni portatili standard	100,00	2	2,000
6.21	televisori a colori fino a 15"	250,00	2	5,000
6.22	televisori a colori oltre 15"	500,00	2	10,000
6.23	televisori in bianco e nero	50,00	2	1,000
6.24	TV tascabile LCD	170,00	2	3,400
6.25	videolettori - lettori CD - DVD - sintonizzatori	150,00	2	3,000
6.26	walkmann + radio	60,00	2	1,200
6.27	walkmann e riproduttori	40,00	2	0,800

7 PELLICCERIA

7.1	pellicce zibellino, cincillà ed ermellino (conf. lungo)	7.750,00	2	155,000
7.2	pellicce zibellino, cincillà ed ermellino (conf. corto)	6.710,00	2	134,200
7.3	pellicce di lontra e lince (conf. lungo)	3.620,00	2	72,400
7.4	pellicce di lontra e lince (conf. corto)	2.580,00	2	51,600
7.5	pellicce di visone (conf. lungo)	2.070,00	2	41,400
7.6	pellicce di visone (conf. corto)	1.550,00	2	31,000
7.7	pellicce di volpe, marmotta e altre analoghe (conf. lungo)	770,00	2	15,400
7.8	pellicce di volpe, marmotta e altre analoghe (conf. corto)	520,00	2	10,400
7.9	pellicce di altri pelli pelo non pregiato (conf. lungo)	520,00	2	10,400
7.10	pellicce di altri pelli pelo non pregiato (conf. corto)	410,00	2	8,200
7.11	cappotti in pelli di montone e similari (uomo e donna)	460,00	2	9,200
7.12	giubbotti in pelli di montone e similari (uomo e donna)	340,00	2	6,800
7.13	pelli da pelliccia (al Kg.)	340,00	2	6,800
7.14	pellicce sintetiche (conf. lungo)	360,00	2	7,200
7.15	pellicce sintetiche (conf. corto)	260,00	2	5,200
7.16	interni di pelliccia	260,00	2	5,200
7.17	scialli e sciarpe di pelliccia	250,00	2	5,000

8 PELLETTERIA (cadauno)

8.1	valigie e borsoni in tessuto	115,00	2	2,300
8.2	valigie e borsoni in pelle borse in pelle speciale di rettile, coccodrillo, serpente e	220,00	2	4,400
8.3	lucertola	430,00	2	8,600
8.4	borse alta moda firmate in pelle borse in renna, antilope, daino, cinghiale e altre pelli	178,00	2	3,560
8.5	pregiate	136,00	2	2,720
8.6	borse in pelle non pregiate	105,00	2	2,100



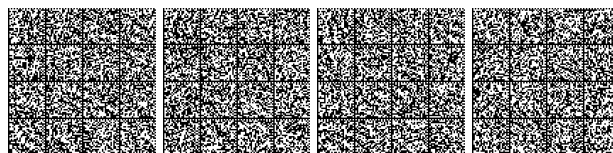
8.7 borse in tessuto	63,00	2	1,260
8.8 borse in tessuto plastificato firmate	158,00	2	3,160
8.9 cinture e borsellini in rettile ed in altre pelli firmate	84,00	2	1,680
8.10 cinture e borsellini in pelle, tessuto o altre fibre	63,00	2	1,260
8.11 guanti in pelle	53,00	2	1,060
8.12 guanti in altre fibre	32,00	2	0,640
8.13 cappelli in pelle	42,00	2	0,840
8.14 calzature in pelle o cuoio	126,00	2	2,520
8.15 valigie e borsoni in altri materiali	178,00	2	3,560
8.16 calzature in tessuto	73,00	2	1,460
8.17 beauty-case - valigette 24h	115,00	2	2,300
8.18 borse in altri materiali	105,00	2	2,100
8.19 calzature in altre fibre	42,00	2	0,840
8.20 ciabatte	16,00	2	0,320

9 TESSUTI (a metro lineare)

9.1 tessuto in lana	19,00	2	0,380
9.2 tessuto in cotone	18,00	2	0,360
9.3 tessuto in lino	22,00	2	0,440
9.4 tessuto in seta	24,00	2	0,480
9.5 tessuto sintetico	23,00	2	0,460

10 ARTICOLI DI VESTIARIO CONFEZIONATI (a capo)

10.1 impermeabile per uomo	319,00	2	6,380
10.2 completo invernale per uomo	402,00	2	8,040
10.3 completo estivo per uomo	381,00	2	7,620
10.4 cappotto e mantella per uomo	432,00	2	8,640
10.5 cappotto e mantella per donna	442,00	2	8,840
10.6 soprabito primaverile o impermeabile per donna	319,00	2	6,380
10.7 abito completo per ragazzi	113,00	2	2,260
10.8 cappotto invernale per ragazzi	144,00	2	2,880
10.9 gonna di lana	113,00	2	2,260
10.10 gonna di cotone	93,00	2	1,860
10.11 pantaloni	88,00	2	1,760
10.12 camicie uomo	67,00	2	1,340
10.13 camicette donna	73,00	2	1,460
10.14 camicie ragazzo	37,00	2	0,740
10.15 camicette seta donna	103,00	2	2,060
10.16 giacche a vento unisex	175,00	2	3,500
10.17 completo lana donna	319,00	2	6,380
10.18 giacca/giubbotto cotone	216,00	2	4,320
10.19 giacca / giubbotto lana	278,00	2	5,560
10.20 cravatte, sciarpe	47,00	2	0,940
10.21 tute da sci	258,00	2	5,160
10.22 abito cotone donna	156,00	2	3,120
10.23 bluse cotone	83,00	2	1,660



10.24	giacca / giubbotto altre fibre	206,00	2	4,120
10.25	tute sportive	93,00	2	1,860
10.26	pantaloni ragazzo	47,00	2	0,940
10.27	giacca / giubbotto ragazzo	98,00	2	1,960
10.28	giacconi lana	309,00	2	6,180
10.29	giacconi cotone	258,00	2	5,160
10.30	giacconi altre fibre	248,00	2	4,960
10.31	giubbotti - giacche in pelle	361,00	2	7,220
10.32	gonne in pelle	155,00	2	3,100
10.33	tutine - abitini cotone bambini	42,00	2	0,840
10.34	giacconi in pelle	426,00	2	8,520

11 MAGLIERIA E FILATI (a capo)

11.1	maglia, felpe, polo e gilet di cotone	68,00	2	1,360
11.2	maglia, gilet di lana	103,00	2	2,060
11.3	maglia di lana per ragazzi	57,00	2	1,140
11.4	maglia cotone per ragazzi	42,00	2	0,840
11.5	maglie in cachemire, cammello e alpaca	289,00	2	5,780
11.6	filati di lana (al kg.)	52,00	2	1,040
11.7	berretti di lana	21,00	2	0,420
11.8	pantofole lana	25,00	2	0,500
11.9	cappelli cotone	26,00	2	0,520
11.10	cappelli lana	42,00	2	0,840
11.11	fasce paraorecchi	13,00	2	0,260
11.12	guanti lana	22,00	2	0,440

12 BIANCHERIA (a capo)

12.1	pigiama e camicie da notte	56,00	2	1,120
12.2	magliette e canottiere	21,00	2	0,420
12.3	slip	13,00	2	0,260
12.4	reggiseni	21,00	2	0,420
12.5	calze lana	9,00	2	0,180
12.6	calzini uomo	7,00	2	0,140
12.7	collant	6,00	2	0,120
12.8	plaid - coperte lana	71,00	2	1,420
12.9	vestaglie	71,00	2	1,420
12.10	piumoni	354,00	2	7,080
12.11	lenzuola	31,00	2	0,620
12.12	tovaglie	41,00	2	0,820
12.13	copripiumoni	71,00	2	1,420
12.14	asciugamani	14,00	2	0,280
12.15	federe	9,00	2	0,180
12.16	boxer	17,00	2	0,340
12.17	body	31,00	2	0,620
12.18	calzamaglia	25,00	2	0,500
12.19	accappatoi	66,00	2	1,320



DECRETO 22 ottobre 2026.**Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento dell'operazione di riacquisto mediante asta competitiva di titoli di Stato del 5 ottobre 2026.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 2025, n. 58779, recante «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 2026, n. 48911 con il quale è stata disposta un'operazione di riacquisto mediante asta competitiva di titoli di Stato per il 5 ottobre 2026 con regolamento 7 ottobre 2026;

Visto in particolare l'art. 6 del predetto decreto 31 dicembre 2025, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È stata effettuata il 5 ottobre 2026 l'operazione di riacquisto mediante asta competitiva dei seguenti titoli di Stato:

BTP 0,45% 15 febbraio 2029 cod. IT0005467482 per nominali euro 1.727.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 92,978;

BTP 2,35% 15 gennaio 2029 cod. IT0005660052 per nominali euro 1.519.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 97,246;

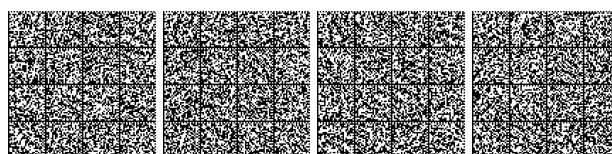
BTP 2,40% 15 marzo 2029 cod. IT0005689960 per nominali euro 1.754.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 97,101.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di riacquisto effettuata il 5 ottobre 2026, è la seguente:

		Importo nominale in circolazione
BTP 0,45% 15.11.2021/15.02.2029	(IT0005467482)	15.423.000.000,00(*)
BTP 2,35% 15.07.2025/15.01.2029	(IT0005660052)	14.951.000.000,00
BTP 2,40% 15.01.2026/15.03.2029	(IT0005689960)	15.746.000.000,00

(*) Il titolo presenta almeno una *tranche* emessa «ad hoc» per operazioni Repo.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A05687

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLICLINICO UMBERTO I

ORDINANZA 12 ottobre 2026.

Costituzione, organizzazione e modalità di funzionamento della Struttura di supporto al Commissario straordinario del Governo per l'accelerazione e la realizzazione del nuovo Ospedale Policlinico Umberto I di Roma. (Ordinanza n. 1).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO
POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA

Visto l'art. 32 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di codice unico di progetto (CUP) degli investimenti pubblici;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici), con particolare riferimento agli articoli 62 e 63 e all'allegato II.4 in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza;

Visto il decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della salute 5 novembre 2024, recante il «Programma di investimento per iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL», col quale è stato previsto, per la costruzione del nuovo Ospedale Policlinico Umberto I, un importo pari a euro 1.000.000.000,00, codice CUP E85F24000370005, valutabile nell'ambito dei piani triennali di investimento di INAIL;

Visto l'art. 3-*quater* del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito in legge con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 19 dicembre 2025, col quale la porzione del compendio immobiliare denominato «Policlinico Umberto I», di proprietà dello Stato, sito in Roma, individuata nell'allegato n. 01 annesso al citato decreto, è stata trasferita in proprietà alla Regione Lazio, con vincolo perpetuo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico e con obbligo di assicurare le attività dell'Azienda ospedaliera universitaria;

Visto il decreto-legge n. 107 del 2026, convertito dalla legge n. 152 del 7 agosto 2026, che, modificando l'art. 3-*quater* del decreto-legge n. 156 del 2025, introduce disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del nuovo Policlinico universitario Umberto I di Roma e istituisce la figura del Commissario straordinario del Governo per la progettazione e la realizzazione del nuovo Ospedale Policlinico Umberto I di Roma, individuato nel Presidente *pro tempore* della Regione Lazio;

Visto l'art. 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che istituisce e disciplina la Struttura per la progettazione dei beni pubblici (Struttura di progettazione) operante presso l'Agenzia del demanio;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55;

Vista la normativa quadro sugli investimenti immobiliari degli enti previdenziali e, nello specifico, i piani pluriennali di investimento dell'INAIL (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro) in materia di edilizia sanitaria ex art. 1, comma 309, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Preso atto dell'accordo di cui all'art. 15 della legge n. 241/1990, sottoscritto in data 27 febbraio 2026 tra Regione Lazio, Agenzia del demanio, Comune di Roma, Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, Università di Roma La Sapienza e Azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, per avviare la collaborazione istituzionale preordinata alla realizzazione del nuovo Ospedale Policlinico Umberto I e relativi allegati contenenti la planimetria dell'area interessata dal progetto e il relativo cronoprogramma dei lavori condiviso tra gli enti firmatari;

Preso atto della convenzione ai sensi dell'art. 1 comma 163, della legge n. 145/2018 tra la Struttura della progettazione e la Regione Lazio per lo svolgimento delle attività tecnico progettuali utili alla realizzazione del nuovo Ospedale Policlinico Umberto I, sottoscritta in data 9 marzo 2026;

Considerato che l'assetto operativo della *governance* del progetto prevede, quali successive fasi, l'affidamento alla Struttura di progettazione dell'Agenzia del demanio del ruolo di stazione appaltante qualificata per la gestione della gara pubblica finalizzata alla elaborazione del PFTE;

Considerato che la realizzazione e la direzione dei successivi lavori di costruzione dell'intero plesso ospedaliero avverrà mediante finanziamento a carico dell'INAIL in base al piano triennale degli investimenti approvato dall'Istituto (citare il riferimento alla delibera c.d.a.), previa sottoscrizione di appositi accordi con la Regione Lazio;

Considerata la conseguente necessità di strutturare l'ufficio di supporto commissariale affinché cooperi attivamente con i *partner* istituzionali garantendo l'alta vigilanza, l'allineamento dei cronoprogrammi e il tempestivo rilascio di intese e deroghe nei limiti dei poteri conferiti al Commissario;



Dispone:

Art. 1.

Costituzione e finalità

1. È istituita la Struttura di supporto alle attività del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione del nuovo Ospedale Policlinico Umberto I di Roma (di seguito «Struttura commissariale»).

2. La Struttura garantisce l'assistenza operativa e l'istruttoria tecnica necessarie all'esercizio dei poteri commissariali di coordinamento, accelerazione, intesa istituzionale e deroga, interfacciandosi stabilmente con la Struttura per la progettazione dell'Agenzia del demanio e con l'INAIL fino al completamento dell'opera.

Art. 2.

Organizzazione interna e macrostruttura

1. Il Commissario straordinario rappresenta il vertice della Struttura e adotta i provvedimenti finali aventi rilevanza esterna, ivi comprese le ordinanze di approvazione dei livelli progettuali e le varianti urbanistiche.

2. La Struttura si articola secondo un modello gerarchico-funzionale coordinato da un responsabile unico della Struttura (di seguito anche solo «Responsabile della Struttura») ed è suddivisa nei seguenti uffici:

Ufficio I - area tecnica, interfaccia Demanio/INAIL e monitoraggio: collabora con la Struttura di progettazione dell'Agenzia del demanio nella definizione dei requisiti del bando del PFTE; svolge l'attività di alta sorveglianza sulla conformità delle fasi di progettazione; presiede alle conferenze dei servizi; monitora i cronoprogrammi dei lavori finanziati dall'INAIL; coordina i tavoli tecnici con l'A.O.U. Policlinico Umberto I e l'Università La Sapienza;

Ufficio II - area amministrativa: supporta il Commissario nella stesura delle ordinanze commissariali e nella predisposizione degli atti attuativi e degli accordi di programma discendenti dalla convenzione tra Regione e Agenzia del demanio, nonché dei protocolli con l'INAIL. Cura l'applicazione dei protocolli antimafia, ex decreto legislativo n. 159/2011 e gli adempimenti in materia di trasparenza, in raccordo con la Prefettura di Roma e l'ANAC.

Art. 3.

Competenze del responsabile della Struttura con compiti di coordinamento

1. La Struttura è composta da un massimo di dieci unità (n. 10) di personale, individuate dal responsabile di Struttura tra i dipendenti di ruolo della Regione Lazio all'interno delle direzioni regionali competenti per la realizzazione dell'opera, per la quale è stata disposta la nomina del Commissario straordinario. Il personale opera secondo le modalità previste dall'ordinamento proprio dell'ente regionale e nell'osservanza dei relativi regolamenti interni.

Il coordinamento della Struttura è affidato al responsabile unico della Struttura individuato nell'ing. Wanda D'Ercole, direttore della Direzione regionale trasporti mobilità tutela del territorio e autorità idraulica demanio e patrimonio.

2. Il responsabile della Struttura esercita le funzioni di direzione generale e coordinamento unitario degli uffici. In particolare:

unificazione dell'azione amministrativa: assicura il raccordo sinergico tra la Struttura di progettazione dell'Agenzia del demanio (per l'eventuale revisione del documento di indirizzo e programmazione e per la fase PFTE) e la successiva fase esecutiva in capo all'INAIL, vigilando sul rispetto delle scadenze prefissate nel cronoprogramma;

rappresentanza istituzionale tecnica: partecipa alle conferenze di servizio e ai comitati di coordinamento e monitoraggio istituiti in seno agli accordi sottoscritti tra Regione Lazio e Agenzia del demanio, nonché ai tavoli con l'INAIL, validando i documenti istruttori endoprocedimentali da sottoporre al Commissario;

poteri di firma: firma la corrispondenza ordinaria, le richieste di pareri agli enti territoriali, i verbali dei tavoli tecnici e gli atti a rilevanza interna non riservati al Commissario;

supplenza: in caso di assenza o impedimento del Commissario, esercita i poteri di ordinaria amministrazione per garantire la continuità dei procedimenti.

Art. 4.

Disciplina dell'invarianza finanziaria e copertura degli oneri

1. In stretta attuazione della clausola di invarianza finanziaria prevista dalla legge istitutiva, la costituzione e il funzionamento della Struttura non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Al personale assegnato alla Struttura non è corrisposto alcun compenso aggiuntivo, indennità di funzione, gettone di presenza o emolumento comunque denominato a carico della gestione commissariale.

Art. 5.

Rapporti con la Struttura di progettazione dell'Agenzia del demanio

Al fine di garantire la massima celerità nella redazione dei livelli progettuali, la Struttura di progettazione dell'Agenzia del demanio opera quale braccio tecnico e stazione di progettazione della Struttura commissariale, in forza degli accordi in essere e da stipularsi con la Regione Lazio.

I progetti e i relativi studi di fattibilità tecnico-economica saranno trasmessi direttamente alla Struttura di



supporto per la conseguente validazione e l'avvio delle conferenze di servizi decisorie finalizzate all'approvazione delle varianti urbanistiche e dei vincoli localizzativi.

Art. 6.

Attuazione dell'accordo interistituzionale e coordinamento degli enti

La presente ordinanza recepisce integralmente gli obiettivi e la governance definiti nell'accordo interistituzionale tra Regione Lazio, Comune di Roma, Agenzia del demanio, Soprintendenza, Università e Azienda ospedaliera. La Cabina di regia di cui all'art. 4 del menzionato accordo interistituzionale costituisce tavolo di coordinamento permanente, presieduto dal Commissario o da un suo delegato, composto dai rappresentanti legali (o loro delegati) dei soggetti sottoscrittori dell'accordo, con funzioni di validazione strategica e raccordo operativo.

Art. 7.

Modalità di realizzazione dell'opera tramite INAIL

Preso atto dell'inserimento dell'opera nel piano triennale degli investimenti immobiliari di INAIL e della relativa copertura finanziaria, il Commissario straordinario coordina le attività finalizzate alla stipula degli atti attuativi e convenzionali con l'istituto per l'attivazione del finanziamento. La Struttura di supporto provvede ad allineare le scadenze procedurali delle fasi di progettazione e di approvazione commissariale con i requisiti tecnici e i cronoprogrammi finanziari richiesti dai manuali d'investimento INAIL, garantendo il rispetto dei vincoli temporali previsti per l'erogazione dei fondi.

Art. 8.

Disposizioni finali - efficacia e pubblicità

1. La presente ordinanza ha efficacia immediata.

2. L'atto è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della salute, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'INAIL e alla struttura per la progettazione dell'Agenzia del demanio.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2026

Il Commissario straordinario di Governo: ROCCA

ORDINANZA 21 ottobre 2026.

Approvazione del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) per la realizzazione del nuovo Ospedale Policlinico Umberto I di Roma: deroghe all'art. 38, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 14-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e indizione conferenza di servizi decisoria. (Ordinanza n. 2).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA

Visto l'art. 32 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di codice unico di progetto (CUP) degli investimenti pubblici;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), con particolare riferimento agli articoli 62 e 63 e all'Allegato II. 4 in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza;

Visto il decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della salute 5 novembre 2024, recante il «Programma di investimento per iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL», col quale è stato previsto, per la costruzione del nuovo Ospedale Policlinico Umberto I, un importo pari a euro 1.000.000.000,00, codice CUP E85F24000370005, valutabile nell'ambito dei piani triennali di investimento di INAIL;

Visto l'art. 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che istituisce e disciplina la Struttura per la progettazione dei beni pubblici (Struttura di progettazione) operante presso l'Agenzia del demanio;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55;

Vista la normativa quadro sugli investimenti immobiliari degli enti previdenziali e, nello specifico, i piani pluriennali di investimento dell'INAIL (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro) in materia di edilizia sanitaria ex art. 1, comma 309, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto il decreto-legge n. 107 del 2026, convertito dalla legge n. 152 del 7 agosto 2026, che, modificando l'art. 3-*quater* del decreto-legge n. 156 del 2025, introduce disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del nuovo Policlinico universitario Umberto I di Roma e istituisce la figura del Commissario straordinario del Governo per la progettazione e la realizzazione del nuovo Ospedale Policlinico Umberto I di Roma, individuato nel Presidente *pro tempore* della Regione Lazio;

Visto l'art. 3-*quater* del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito in legge con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, pubblicata nella *Gazzetta Uf-*



ficiale n. 294 del 19 dicembre 2025, col quale la porzione del compendio immobiliare denominato «Policlinico Umberto I», di proprietà dello Stato, sito in Roma, individuata nell'allegato n. 01 annesso al citato decreto, è stata trasferita in proprietà alla Regione Lazio, con vincolo perpetuo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico e con obbligo di assicurare le attività dell'Azienda ospedaliera universitaria;

Visti in particolare l'art. 3-*quater*, del citato decreto-legge n. 156/2025:

- comma 1-*bis*, il quale dispone che il Presidente *pro tempore* della Regione Lazio è nominato Commissario straordinario, con il compito di assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per l'approvazione del progetto, anche ai fini delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti, per la localizzazione del medesimo nonché per la realizzazione del nuovo Policlinico Umberto I;

- comma 1-*ter*, ai sensi del quale per l'esercizio dei propri compiti il Commissario straordinario può provvedere mediante ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

- comma 1-*quater*, che attribuisce al Commissario straordinario il potere di rilasciare l'autorizzazione unica all'esito di apposita conferenza di servizi, convocata dal medesimo Commissario;

Preso atto dell'Accordo di cui all'art. 15 della legge n. 241/1990, sottoscritto in data 27 febbraio 2026 tra Regione Lazio, Agenzia del demanio, Comune di Roma, Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, Università di Roma La Sapienza e Azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, per avviare la collaborazione istituzionale preordinata alla realizzazione del nuovo ospedale Policlinico «Umberto I» e relativi allegati contenenti la Planimetria dell'area interessata dal progetto e il relativo cronoprogramma dei lavori condiviso tra gli enti firmatari;

Preso atto della Convenzione ai sensi dell'art. 1 comma 163 della legge n. 145/2018 tra la Struttura della progettazione e la Regione Lazio per lo svolgimento delle attività tecnico progettuali utili alla realizzazione del nuovo ospedale Policlinico «Umberto I», sottoscritta in data 9 marzo 2026;

Considerato che la realizzazione e la direzione dei successivi lavori di costruzione dell'intero plesso ospedaliero avverrà mediante finanziamento a carico dell'INAIL in base al Piano triennale degli investimenti approvato dall'Istituto, previa sottoscrizione di appositi accordi con la Regione Lazio;

Vista l'ordinanza commissariale n. 1 del 12 ottobre 2026 con la quale è stata istituita la Struttura di supporto alle attività del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione del nuovo Ospedale Policlinico Umberto I di Roma;

Considerato che l'assetto operativo della governance del progetto prevede, quali successive fasi, l'approvazione del DIP e l'elaborazione del progetto di fattibilità tecnico economica da parte della Struttura di progettazione

dell'Agenzia del demanio, che opera quale braccio tecnico e stazione di progettazione della Struttura commissariale, in forza degli accordi in essere e da stipularsi con la Regione Lazio;

Visto il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) relativo all'intervento di cui in oggetto, elaborato dall'Agenzia del demanio/Struttura per la progettazione, nell'ambito del Tavolo tecnico appositamente costituito dal citato accordo del 27 febbraio 2026, e trasmesso alla Cabina di regia mezzo pec in data 28 luglio 2026:

Dato atto che il DIP, redatto ai sensi dell'art. 3 dell'all. 17 del decreto legislativo n. 36/2023, è finalizzato a:

- individuare gli obiettivi dell'intervento e le esigenze da soddisfare;

- definire le caratteristiche funzionali e tecniche dell'opera;

- costituire presupposto per l'avvio delle successive fasi progettuali ai sensi della normativa vigente;

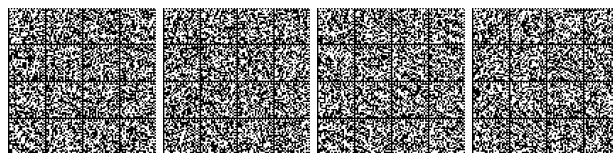
e costituisce lo strumento fondamentale per orientare le successive fasi della progettazione, garantendo coerenza, sostenibilità tecnica ed economico-finanziaria dell'intervento, nonché il rispetto dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa;

Dato atto che le amministrazioni, facenti parte della Cabina di regia istituita a norma dell'accordo, hanno visionato, discusso e condiviso in maniera partecipata l'intero iter di formazione del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), i cui verbali testimoniano le seguenti decisioni e passaggi fondamentali:

- nella seduta del 21 aprile 2026 (Verbale n. 1), in occasione dell'insediamento, è stato preso atto dell'avvio dei lavori del Tavolo tecnico e sono state discusse le prime criticità progettuali. La Cabina di regia ha dato mandato al Tavolo tecnico di indirizzare la progettazione verso la demolizione integrale dell'edificio 40 al fine di garantire l'efficienza strutturale e l'efficacia sanitaria del nuovo complesso. Relativamente all'edificio 30 («ex Lavanderia»), di cui si è valutata la parziale demolizione per ovviare a interferenze funzionali, la Cabina ha deliberato un sopralluogo congiunto con la Soprintendenza e incaricato un esperto indipendente di redigere un parere in supporto di un eventuale riesame del vincolo autorizzatorio.

- nella seduta del 18 giugno 2026 (Verbale n. 2) sono state verificate l'attuabilità e l'integrazione delle prescrizioni contenute nel DIP riguardo agli edifici 30 e 44 (quest'ultimo individuato anche come «Aula Giuseppe Giunchi»), alle altezze del monoblocco e all'apertura di varchi murari necessari al nuovo polo ospedaliero. Approvando gli esiti delle perizie, la Cabina di regia ha deliberato di inoltrare formalmente alla Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma la documentazione per richiedere la modifica del precedente decreto di autorizzazione DSR-LAZ n. 276 del 22 dicembre 2025 del Co.Re.Pa.Cu.;

Preso atto che nella seduta del 29 luglio 2026 (Verbale n. 3) acquisite le risultanze dei lavori del Tavolo tecnico, la Cabina di regia ha proceduto formalmente all'approvazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e all'approvazione del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), nel testo licenziato dal Tavolo tecnico nella seduta del 28 luglio u.s. condi-



zionandola al rilascio del parere favorevole da parte della Commissione regionale per il patrimonio culturale del Lazio (Co.Re.Pa.Cu.), organo collegiale del Ministero della cultura competente in materia di tutela e valorizzazione;

Preso atto che la Commissione regionale per il patrimonio culturale del Lazio (Co.Re.Pa.Cu.) ha successivamente emesso il decreto DSR-LAZ n. 134 del 29 settembre 2026 (notificato il 5 ottobre 2026), col quale ha autorizzato la revisione del decreto n. 276/2025 fatti salvi i poteri del Commissario straordinario *medio tempore* nominato;

Considerato che il parere rilasciato dal Co.Re.Pa.Cu. stabilisce le seguenti direttive, condizioni e prescrizioni in merito alla progettazione del plesso:

1. Inscindibilità e unitarietà progettuale: la progettazione del nuovo complesso ospedaliero andrà condotta in maniera unitaria rispetto a un progetto di complessivo recupero e restauro dell'edificato storico del Policlinico.

2. Limitazioni architettoniche e vincoli: l'opera in via di costruzione sarà assoggettata al regime autorizzatorio delineato dall'art. 45 del decreto legislativo n. 42/2004, richiedendo ulteriori pareri puntuali alla locale Soprintendenza sui progetti esecutivi e sull'inquadramento del sedime, con l'obbligo categorico di mantenere intatti gli accessi storici, la cancellata e il muro perimetrale e di conservare gli allineamenti storici pregressi.

3. Altezze massime e demolizioni: si accorda per le nuove volumetrie un'altezza massima fissata in 30,40 metri (rispetto alla quota di base 0,00 metri, assunta in corrispondenza del piano stradale dell'attuale accesso da Viale dell'Università corrispondente alla quota altimetrica assoluta di +50,00 m s.l.m.), con lo sviluppo di altezze differenziate per mitigare l'effetto «blocco unitario». È inoltre concesso parere di massima per la demolizione della particella 66 (complesso di Malattie infettive / Aula «Giunchi»), fatto salvo l'obbligo di tutelare la soluzione angolare mediante la conservazione scrupolosa delle mura, del portale e il ripristino, nell'ambito della realizzazione del nuovo Policlinico, della testata ad angolo con la ricostituzione del suo allineamento urbano il rimontaggio in loco della scritta storica attualmente presente *in situ*.

4. Restauro dell'Edificio 30: contro la richiesta di demolizione parziale valutata come condizione essenziale in Cabina di regia, l'edificio 30 (ex «Lavanderia»), tutelato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 42/2004, dovrà subire esclusivamente un intervento di restauro conservativo. La soluzione progettuale dovrà integrare sapientemente l'esistenza del manufatto storico con il nascente ospedale.

5. Prescrizioni archeologiche: vengono reiterate le rigide prescrizioni di tutela archeologica durante le fasi di demolizione ed escavazione, tra cui la salvaguardia specifica dell'area sotto l'attuale edificio di Urologia (con connessa assistenza archeologica continuativa) e il mantenimento della facoltà in capo alla Soprintendenza di prescrivere sondaggi e indagini preventive sulle aree esterne ai perimetri da demolire.

Accertato che la Cabina di regia, nella seduta del 29 luglio 2026, aveva formalmente subordinato l'approvazione del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) al rilascio di un parere favorevole da parte del Co.Re.Pa.Cu.;

Tenuto conto che, nelle more, è entrato in vigore il decreto-legge n. 107 del 2026, convertito dalla legge n. 152

del 7 agosto 2026, che assegna e conferisce al Commissario straordinario specifici poteri derogatori e di semplificazione finalizzati ad assicurare la tempestiva realizzazione dell'intervento di rigenerazione urbana a carattere strategico, attribuendogli la responsabilità di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico prevalente alla tutela della salute umana attraverso il miglioramento dell'offerta ospedaliera e della qualità dei presidi ospedalieri e, a tal fine, di garantire coordinamento e l'azione amministrativa necessari per l'approvazione del progetto del nuovo Policlinico Umberto I;

Constatato tuttavia che il successivo parere espresso dal Co.Re.Pa.Cu. con decreto DSR-LAZ n. 134 del 29 settembre 2026, pur autorizzando l'intervento, impone un complesso di stringenti limitazioni, condizioni e prescrizioni di natura architettonica, strutturale e archeologica (con particolare riferimento al restauro conservativo dell'edificio 30, ai limiti altimetrici e alla tutela delle preesistenze dei muri perimetrali del compendio);

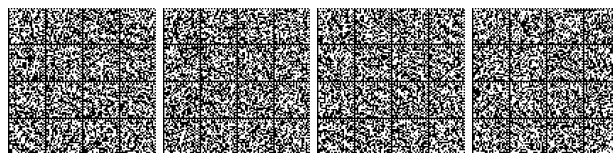
Acquisito in data 21 ottobre 2026 al prot. reg. n. 1062093 a mezzo pec dalla stazione appaltante Agenzia del demanio-Struttura per la progettazione il DIP, nella versione approvata dalla Cabina di regia, accompagnato da un *addendum* di sintesi recante chiarificazioni circa i parametri del documento da mettere a gara, da cui risulta che le prescrizioni architettoniche previste nel parere del Co.Re.Pa.Cu. rendono progettualmente incompatibile il perseguimento degli obiettivi di efficienza, sicurezza, capacità assistenziale e sostenibilità gestionale propri della struttura ospedaliera unitaria che va a sostituire quella attuale, inefficiente e frammentata attuale e quindi sono ostative alla soluzione architettonica che assicuri le migliori prestazioni in termini di tempi, costi ed efficacia. Le motivazioni indicate nell'*addendum* sono confermate da due nuove relazioni tecniche che avallano la bontà delle scelte architettoniche e spaziali del DIP funzionali alla migliore efficienza anche sotto il profilo impiantistico (all. ti 7 e 8);

Preso atto che la portata vincolante e trasformativa di tali prescrizioni incide in maniera sostanziale sul condiviso quadro esigenziale e progettuale, e che pertanto tale pronunciamento non può corrispondere all'esito favorevole e incondizionato originariamente ipotizzato dalla Cabina di regia;

Valutato come obiettivo prioritario del mandato commissariale individuare, in coerenza con la legge istitutiva, la soluzione che assicuri il più elevato livello di assistenza ospedaliera, in coerenza con l'obiettivo di garantire la massima tutela possibile della salute umana;

Ritenuto, di conseguenza, che al fine di pervenire a un bilanciamento definitivo dei concorrenti interessi pubblici – risolvendo i profili di dissenso emersi in sede di parere preventivo – e di consolidare il quadro progettuale, si renda ora necessario concludere la fase endoprocedimentale della Cabina di regia, procedendo alla convocazione di una formale conferenza di servizi decisoria quale unica sede istituzionale idonea all'approvazione definitiva del DIP nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione ai sensi dell'art. 3-*quater*, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 156/2025;

Dato atto che il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) elaborato dall'Agenzia del demanio, pur nella sua valenza di indirizzo, definisce già in modo compiuto il qua-



dro esigenziale, le caratteristiche funzionali, i volumi, le superfici, le prestazioni e l'inquadramento spaziale dell'opera, elementi di per sé sufficienti a consentire alle amministrazioni coinvolte di esprimere un parere definitivo;

Considerato inoltre che l'acquisizione anticipata degli assensi, dei nulla osta e dei pareri da parte di tutti gli Enti competenti – ivi inclusi quelli preposti alla tutela ambientale, paesaggistica, storico-culturale e urbanistica – già sulla base del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), risulta indispensabile per fornire alla stazione appaltante e conseguentemente ai progettisti parametri certi e vincolanti su un progetto la cui portata - in termini di valore economico e sociale per l'impatto sulla salute - è unica, allo stato, per la Capitale e per il sistema sanitario regionale, e strategica anche nel quadro del più ampio Sistema sanitario nazionale;

Valutato che attendere la redazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) per l'indizione della conferenza decisoria esporrebbe l'amministrazione all'altissimo rischio di dover rielaborare radicalmente l'intera progettazione (con gravi danni per la finanza pubblica e per i tempi di realizzazione) in presenza di prescrizioni o vincoli ostativi in sede di approvazione, compromettendo irrimediabilmente le scadenze del cronoprogramma, cui è anche subordinato il finanziamento dell'operazione da parte dell'INAIL;

Rilevato che l'eccezionale rilevanza strategica dell'intervento e l'assoluta urgenza di dotare il territorio di un plesso ospedaliero adeguato alle nuove esigenze di elevata utilità sociale impongono una drastica compressione dei tempi procedurali, resa ancor più stringente dalla necessità di allineare il rapido sviluppo progettuale ai rigidi cronoprogrammi operativi e finanziari richiesti dal piano triennale degli investimenti dell'INAIL;

Ritenuto pertanto derogare all'art. 38, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 36/2023 quale misura strettamente funzionale, proporzionata e necessaria all'esercizio dei poteri acceleratori conferiti al Commissario straordinario ex art. 3-*quater* del decreto-legge n. 156/2025, consentendo di cristallizzare le scelte localizzative in fase prodromica e garantendo l'immediato avvio delle successive fasi di ingegnerizzazione senza soluzione di continuità;

Considerato inoltre che i termini ordinari di svolgimento della conferenza di servizi, disciplinati dall'art. 14-*bis* della legge n. 241/1990, risultano incompatibili con il carattere di urgenza che qualifica la realizzazione del nuovo plesso ospedaliero e con la rigidità dei vincoli temporali imposti per l'utilizzo delle risorse assegnate tramite i piani triennali di investimento dell'INAIL;

Valutato che tale pregressa collaborazione e la preventiva conoscenza del quadro esigenziale e localizzativo da parte degli enti coinvolti rendono esigibile e congrua un'istruttoria tecnica in tempi estremamente ristretti, giustificando ampiamente la compressione del termine per la trasmissione di pareri e determinazioni a soli dieci giorni;

Rilevato, di conseguenza, che la fissazione di termini perentori e derogatori rispetto alla disciplina generale (dieci giorni per i pareri, cinque giorni per l'eventuale riunione telematica e cinque giorni per l'autorizzazione unica) si rende strettamente necessaria e proporzionata per imprimere un'accelerazione decisiva all'*iter* approvativo

del DIP permettendo il rapido passaggio alla fase di progettazione di dettaglio;

Ritenuto pertanto che l'esercizio del potere di deroga alle tempistiche di cui alla legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni rientri pienamente nelle prerogative attribuite al Commissario straordinario dall'art. 3-*quater*, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 156/2025, quale strumento indispensabile per garantire il coordinamento e l'azione amministrativa finalizzati all'accelerazione della cantierizzazione di un'opera strategica di elevatissima utilità sociale;

Dispone:

1. l'indizione di una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14-*bis* della legge n. 241/1990, ai fini dell'approvazione del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) allegato alla presente per la realizzazione del nuovo Ospedale Policlinico «Umberto I» secondo la procedura e con i poteri dell'autorizzazione unica di cui all'art. 3-*quater*, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 156/2025 convertito con modificazioni dalla legge n. 191/2025;

2. la deroga alle disposizioni del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni art. 38, commi 1 e 3, prevedendo la convocazione della conferenza di servizi decisoria per l'approvazione del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP);

3. la deroga ai termini fissati dall'art. 14-*bis* della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni prevedendo le seguenti tempistiche:

- Termine trasmissione pareri e determinazioni: dieci giorni dalla notifica del presente atto;

- Data della eventuale riunione in modalità telematica di cui al comma 6 dell'art. 14-*bis*, comma 6 della legge n. 241/1990: il giorno 5 novembre 2026 alle ore 12.45;

- Autorizzazione unica del Commissario straordinario di chiusura della Conferenza e approvazione del DIP: entro cinque giorni dal termine per la trasmissione dei pareri fatte salve le indicazioni di cui al comma 1-*quater* dell'art. 3-*quater* del decreto-legge n. 156/2025.

4. La trasmissione a mezzo PEC del presente provvedimento ai componenti la Cabina di regia.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni di «attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo».

Roma, 21 ottobre 2026

Il Commissario straordinario di Governo: ROCCA

26A05711



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apixaban, «Apixaban Sun».

Estratto determina AAM/PPA n. 587/2026 del 16 ottobre 2026

Si autorizza il *grouping* di variazioni avente ad oggetto n. 2 variazioni di tipo IA in, Q.II.e.6.a.1 la cui approvazione comporta l'immissione in commercio del medicinale APIXABAN SUN anche nelle confezioni di seguito specificate in aggiunta a quelle già autorizzate:

A.I.C.: 051558171 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 1K5FSV);

A.I.C.: 051558183 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 1K5FT7);

A.I.C.: 051558219 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL (codice base 32 1K5FUC);

A.I.C.: 051558221 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL (codice base 32 1K5FUF);

A.I.C.: 051558195 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 1K5FTM);

A.I.C.: 051558207 - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 1K5FTZ);

A.I.C.: 051558233 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL (codice base 32 1K5FUT);

A.I.C.: 051558245 - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL (codice base 32 1K5FV5).

Principio attivo: apixaban.

Codice di procedura: DK/H/3467/001-002/1A/012/G.

Codice pratica: C1A/2026/1732.

Titolare A.I.C.: SUN Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Polarisavenue 87, 2132 JH – Hoofddorp, Paesi Bassi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C(nn)» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le seguenti nuove confezioni:

051558171 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

051558183 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

051558219 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

051558221 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RRL» medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiocirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi.

Per le seguenti nuove confezioni:

051558233 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

051558245 - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

051558195 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

051558207 - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RRL» medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiocirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Per le confezioni autorizzate, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05647

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina ed ezetimibe, «Rovezet».

Estratto determina AAM/PPA n. 588/2026 del 16 ottobre 2026

Si autorizza la seguente variazione di tipo IB, Q.II.e.6.a.2 la cui approvazione comporta l'immissione in commercio del medicinale ROVEZET anche nelle confezioni di seguito specificate in aggiunta a quelle già autorizzate:

A.I.C. 052296098 - «5 mg/10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL (codice base 32 1KVYF2);

A.I.C. 052296100 - «10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL (codice base 32 1KVYF4);

A.I.C. 052296112 - «20 mg/10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL (codice base 32 1KVYFJ);

A.I.C. 052296124 - «40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL (codice base 32 1KVYFW).

Principi attivi: rosuvastatina e ezetimibe.

Codice di procedura: IT/H/1120/001-004/IB/002.

Codice pratica: C1B/2026/1917.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l., codice fiscale 11845960159, con sede legale e domicilio fiscale in via F. Turati n. 40 - 20121 Milano (Italia).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C(nn)» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RR» medicinale soggetto a prescrizione medica.



Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Per le confezioni autorizzate, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05648

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apixaban, «Apixaban Viatris Pharma».

Estratto determina AAM/PPA n. 589/2026 del 16 ottobre 2026

Si autorizza il *grouping* di variazioni avente ad oggetto una variazione di tipo IAin, Q.II.e.6.a.1 la cui approvazione comporta l'immissione in commercio del medicinale APIXABAN VIATRIS PHARMA anche nella confezione di seguito specificata in aggiunta a quelle già autorizzate:

A.I.C. n. 052208358 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/Al (codice base 32 1KT8R6).

Principio attivo: apixaban.

Codici di procedura: FI/H/XXXX/IA/180/G, FI/H/1220/002/IA/004/G.

Codice pratica: C1A/2026/1756.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., codice fiscale 13179250157, con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20, 20124 - Milano, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C(nn)» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RRL» medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiocirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi. Fatto salvo quanto previsto dalla nota AIFA 97 per l'indicazione FANV.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Per le confezioni autorizzate, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05649

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di eribulina, «Eribulina Glenmark».

Estratto determina AAM/PPA n. 593/2026 del 16 ottobre 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *grouping* di variazioni approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo IA, A.7: soppressione dei siti di fabbricazione per un principio attivo, un prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente (se precisato nel fascicolo):

viene eliminato FineTech Pharmaceutical Ltd. (33 Hanarkissim Str., Neshet 3660801, Israele) quale sito responsabile della produzione del principio attivo.

Tipo II, B.II.d.1.e: modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Modifica che non rientra nei limiti di specifica:

modifica della specifica relativa all'impurezza D da: $\leq 1.0\%$ a: $\leq 1.2\%$ al termine del periodo di validità.

Tipo IA, B.II.f.1.e: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito. Modifica di un protocollo di stabilità approvato:

vengono interrotti gli studi di stabilità ICH sui lotti prodotti utilizzando il principio attivo del produttore FineTech in quanto eliminato.

Tipo IB, B.II.f.1.b.1: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito. Estensione della durata di conservazione del prodotto finito. Così come confezionato per la vendita (sulla base di dati in tempo reale):

estensione del periodo di validità del prodotto finito, così come confezionato per la vendita, da due a tre anni.

2X tipo IB, B.II.f.1.b.3: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito. Estensione della durata di conservazione del prodotto finito. Dopo diluizione o ricostituzione (sulla base di dati in tempo reale):

aggiunta del periodo di validità del prodotto finito, dopo la diluizione in soluzione di cloruro di sodio allo 0,9%, di 24 ore se conservato a una temperatura compresa tra 15 e 25 °C.

Viene prolungata la durata di conservazione del prodotto finito dopo la diluizione in soluzione di cloruro di sodio allo 0,9%, portandola da 72 ore se conservato a una temperatura compresa tra 2 e 8 °C.

Tipo IB, B.II.f.1.b.2: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito. Estensione della durata di conservazione del prodotto finito. Dopo la prima apertura (sulla base di dati in tempo reale):

la stabilità chimica e fisica durante l'uso della soluzione non diluita in una siringa è stata estesa da 24 ore a 48 ore a una temperatura compresa tra 15 °C e 25 °C,

relativamente al medicinale ERIBULINA GLENMARK (A.I.C. 050886) per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n. 050886011 «0,44 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 2 ml;



A.I.C. n. 050886023 «0,44 mg/ml soluzione iniettabile» 6 flaconcini in vetro da 2 ml.

Il *grouping* di variazioni ha impatto puntiforme sugli stampati del medicinale:

sono di conseguenza modificati i paragrafi n. 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e n. 5 del foglio illustrativo.

Codice pratica: VC2/2025/671.

Codice di procedura europea: SE/H/2324/II/003/G.

Titolare A.I.C.: Glenmark Pharmaceuticals S.R.O., con sede legale e domicilio fiscale in Hvezdova 1716/2B, 140 78, Praga - Repubblica Ceca.

Stampati

1. Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina di cui al presente estratto.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05650

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Voriconazolo Sandoz GmbH».

Con la determina n. aRM - 167/2026 - 1771 del 16 ottobre 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sandoz GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: VORICONAZOLO SANDOZ GMBH;

confezioni:

042625018 - «200 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino vetro;

042625020 - «200 mg polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini vetro;

042625032 - «200 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini vetro.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A05651

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Salbutamolo Sandoz».

Con la determina n. aRM - 168/2026 - 1392 del 16 ottobre 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della SANDOZ S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: SALBUTAMOLO SANDOZ;

confezioni:

039221015 - «100 microgrammi/dose sospensione pressurizzata per inalazione» 200 erogazioni in contenitore AL;

039221027 - «100 microgrammi/dose sospensione pressurizzata per inalazione» 2x200 erogazioni in contenitore AL;

039221039 - «100 microgrammi/dose sospensione pressurizzata per inalazione» 3x200 erogazioni in contenitore AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A05652

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bortezomib Mylan».

Con la determina n. aRM - 173/2026 - 2322 del 20 ottobre 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Mylan S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: BORTEZOMIB MYLAN;

confezione: 047290022 - «3,5 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A05659

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Doxorubicina Liposomiale Pegilata Dr. Reddy's».

Con la determina n. aRM - 174/2026 - 2551 del 20 ottobre 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Dr. Reddy's S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: DOXORUBICINA LIPOSOMIALE PEGILATA DR. REDDY'S;

confezioni:

051495012 - «2 mg/ml concentrato per dispersione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml;

051495024 - «2 mg/ml concentrato per dispersione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 10 ml;

051495036 - «2 mg/ml concentrato per dispersione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 25 ml;

051495048 - «2 mg/ml concentrato per dispersione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 25 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A05660



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di complesso protrombinico umano, «Proplex».

Estratto determina AAM/PPA n. 599/2026 del 23 ottobre 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della seguente variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale PROPLEX: tipo II, C.z) – Aggiornamento delle informazioni sul prodotto, dopo l'approvazione della RUP AT/H/0373/002/E/002. Si modificano gli stampati, paragrafi 1, 2, 3, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relative sezioni del foglio illustrativo e delle etichette.

È inoltre autorizzata la modifica della descrizione delle confezioni secondo la lista dei termini *standard* della Farmacopea europea,

da:

043304029 – «500 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro di polvere + 1 flaconcino in vetro da 17 ml di solvente + kit di ricostituzione senza ago;

043304017 – «600 UI/20 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino di polvere + 1 flaconcino di solvente + kit per iniezione;

a:

043304029 – «500 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro di polvere + 1 flaconcino in vetro da 17 ml di solvente + kit di ricostituzione senza ago;

043304017 – «600 UI/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino di polvere + 1 flaconcino di solvente + kit per infusione.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Baxalta Innovations GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Industriestrasse, 67, A-1221 Vienna, Austria.

Procedura europea: AT/H/0373/001-002/II/067.

Codice pratica: VC/2026/107.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05688

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 20 ottobre 2026 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Mourad Dahmani, Console generale della Repubblica algerina democratica e popolare di Napoli.

26A05684

Rilascio di *exequatur*

In data 20 ottobre 2026 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Joseph Tordella, Console generale degli Stati Uniti d'America in Firenze.

26A05685

Ricognizione sistematica degli Uffici consolari di prima categoria attualmente esistenti.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

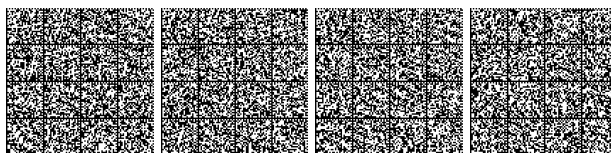
1. Gli uffici consolari di prima categoria sono elencati nell'allegato 1.
2. In caso di modifica della denominazione ufficiale delle città dove è fissata la sede degli uffici consolari di cui all'allegato 1, i riferimenti ai medesimi uffici consolari si intendono adeguati alle nuove denominazioni ufficiali.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2026

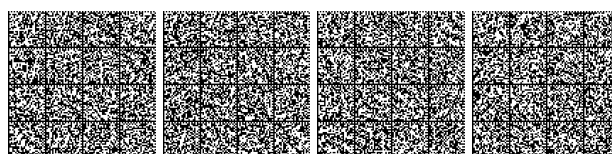
Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
TAJANI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GIORGETTI

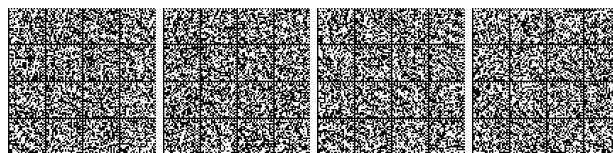


UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA

	A Stato o territorio	B Città	C Ufficio
1	Albania	Valona	consolato generale
2	Arabia Saudita	Gedda	consolato generale
3	Argentina	Bahía Blanca	consolato generale
4	Argentina	Buenos Aires	consolato generale
5	Argentina	Córdoba	consolato generale
6	Argentina	La Plata	consolato generale
7	Argentina	Lomas de Zamora	agenzia consolare
8	Argentina	Mar del Plata	consolato
9	Argentina	Mendoza	consolato generale
10	Argentina	Morón	agenzia consolare
11	Argentina	Rosario	consolato generale
12	Australia	Adelaide	consolato
13	Australia	Brisbane	consolato
14	Australia	Melbourne	consolato generale
15	Australia	Perth	consolato
16	Australia	Sydney	consolato generale
17	Belgio	Bruxelles	consolato generale
18	Belgio	Charleroi	consolato generale
19	Brasile	Belo Horizonte	consolato generale
20	Brasile	Curitiba	consolato generale
21	Brasile	Porto Alegre	consolato generale
22	Brasile	Recife	consolato
23	Brasile	Rio de Janeiro	consolato generale
24	Brasile	San Paolo	consolato generale di I classe
25	Canada	Montréal	consolato generale
26	Canada	Toronto	consolato generale di I classe
27	Canada	Vancouver	consolato generale
28	Croazia	Fiume	consolato generale
29	Emirati Arabi Uniti	Dubai	consolato generale
30	Federazione Russa	Mosca	consolato generale
31	Federazione Russa	San Pietroburgo	consolato generale
32	Francia	Lione	consolato generale
33	Francia	Marsiglia	consolato generale



	A Stato o territorio	B Città	C Ufficio
34	Francia	Metz	consolato generale
35	Francia	Nizza	consolato generale
36	Francia	Parigi	consolato generale
37	Germania	Colonia	consolato generale
38	Germania	Dortmund	consolato
39	Germania	Francoforte sul Meno	consolato generale di I classe
40	Germania	Friburgo	consolato
41	Germania	Hannover	consolato generale
42	Germania	Monaco di Baviera	consolato generale di I classe
43	Germania	Stoccarda	consolato generale
44	Germania	Wolfsburg	agenzia consolare
45	Gerusalemme	Gerusalemme	consolato generale di I classe
46	Giappone	Osaka	consolato generale
47	India	Bangalore	consolato generale
48	India	Kolkata	consolato generale
49	India	Mumbai	consolato generale
50	Iraq	Erbil	consolato generale
51	Libia	Bengasi	consolato generale
52	Marocco	Casablanca	consolato generale
53	Nigeria	Lagos	consolato generale
54	Pakistan	Karachi	consolato
55	Regno Unito	Edimburgo	consolato generale
56	Regno Unito	Londra	consolato generale
57	Regno Unito	Manchester	consolato
58	Repubblica Popolare Cinese	Canton	consolato generale
59	Repubblica Popolare Cinese	Chongqing	consolato generale
60	Repubblica Popolare Cinese	Hong Kong	consolato generale
61	Repubblica Popolare Cinese	Shanghai	consolato generale di I classe
62	Slovenia	Capodistria	consolato generale
63	Spagna	Barcellona	consolato generale
64	Spagna	Madrid	consolato generale
65	Spagna	Arona	vice consolato
66	Stati Uniti d'America	Boston	consolato generale
67	Stati Uniti d'America	Chicago	consolato generale
68	Stati Uniti d'America	Detroit	consolato di I classe
69	Stati Uniti d'America	Houston	consolato generale



	A Stato o territorio	B Città	C Ufficio
70	Stati Uniti d’America	Los Angeles	consolato generale
71	Stati Uniti d’America	Miami	consolato generale
72	Stati Uniti d’America	New York	consolato generale di I classe
73	Stati Uniti d’America	Philadelphia	consolato generale
74	Stati Uniti d’America	San Francisco	consolato generale
75	Sud Africa	Cape Town	consolato
76	Sud Africa	Johannesburg	consolato generale
77	Svizzera	Basilea	consolato
78	Svizzera	Ginevra	consolato generale
79	Svizzera	Lugano	consolato generale di I classe
80	Svizzera	Zurigo	consolato generale di I classe
81	Turchia	Istanbul	consolato generale
82	Turchia	Izmir	consolato
83	Venezuela	Caracas	consolato generale
84	Venezuela	Maracaibo	consolato
85	Vietnam	Ho Chi Minh	consolato generale

26A05700

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Comunicato concernente il ruolo dei dirigenti

Si rende noto che, con decreto direttoriale n. 109 del 23 ottobre 2026, è stato adottato il ruolo dei dirigenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aggiornato al 1° gennaio 2026.

Il predetto ruolo è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (<http://www.mit.gov.it/>).

26A05689

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Pubblicazione del decreto 23 luglio 2026, concernente gli incentivi per il lavoro delle persone con disabilità (inclusione lavorativa) a valere sul Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, anno 2026.

Si rende noto che, sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri sezione «Pubblicità legale» <https://www.governo.it/it/pubblicit%C3%A0-legale> e del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità <http://disabilita.governo.it> - sezione «Avvisi e Bandi», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro per le disabilità 23 luglio 2026 - incentivi per il lavoro delle persone con disabilità (inclusione lavorativa) a valere sul Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità anno 2026 -, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2026, al n. 2658.

26A05665



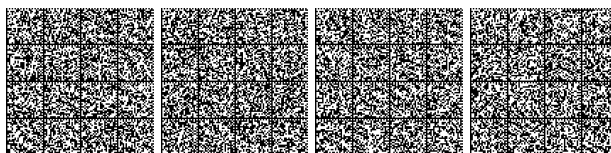
REGIONE PIEMONTE**Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei versanti collinari coltivati
a vigneto a cornice del borgo di San Martino Alfieri.**

La Regione Piemonte, con deliberazione della giunta regionale n. 7-3177/2026/XII del 19 ottobre 2026, ha dichiarato il notevole interesse pubblico dei versanti collinari coltivati a vigneto a cornice del borgo di San Martino Alfieri (AT), ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del decreto legislativo n. 42/2004, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio».

La dichiarazione e i relativi allegati sono pubblicati nel Supplemento ordinario n. 2 del Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 42 del 22 ottobre 2026 e sono consultabili nella sezione Paesaggio del sito istituzionale della Regione Piemonte.

26A05666MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-254) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 1 0 3 1 *

€ 1,00

